

**Accordo di Collaborazione
EX ART. 15 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241**

**riguardante le emissioni sonore delle infrastrutture di trasporto di competenza
della Provincia di Brescia**

tra

l'Università degli Studi di Brescia (di seguito denominata "Università" o "Ateneo"), con sede e domicilio fiscale in Brescia, piazza Mercato n. 15 (C.F. 98007650173, P. IVA 01773710171), pec: ammcentr@cert.unibs.it, in persona del Rettore pro-tempore, prof. Francesco Castelli, in qualità di legale rappresentante, domiciliato per la carica presso la sede dell'Università

e

la "Provincia di Brescia" con sede e domicilio fiscale in Brescia, Piazza Paolo VI n. 29, C.F. 80008750178, pec: viabilita@pec.provincia.bs.it rappresentata dal Direttore del Settore delle Strade e dei Trasporti, dott. arch. Pierpaola Archini, domiciliato per la carica presso la sede provinciale, di seguito per brevità denominata "Provincia", autorizzato alla stipula del presente accordo in virtù del decreto del Presidente della Provincia n. 205 del 7 ottobre 2020

PREMESSO CHE

a) l'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 stabilisce che le Amministrazioni Pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune e che per tali accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'art. 11, commi 2 e 3 della medesima legge;

b) l'accordo per la realizzazione dell'interesse pubblico prevede una effettiva divisione di compiti e responsabilità senza prevedere un corrispettivo;

c) l'Università è un centro primario della ricerca scientifica nazionale e che è suo compito elaborare e trasmettere criticamente le conoscenze scientifiche con particolare riferimento alla Direttiva 2002/49/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 giugno 2002 relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale è stata recepita dal D.Lgs 19 agosto 2005, n. 194 "Attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale";

il tema del rumore generato dai trasporti è anch'esso regolamentato nell'ambito del succitato quadro normativo ai fini della salvaguardia degli ecosistemi animali e della salute umana ed assume particolare rilevanza in ambiti densamente antropizzati quali quello della Provincia di Brescia, ove agli intensi flussi di traffico motorizzato si contrappone un contesto urbano fortemente esposto a diversificate fonti di inquinamento acustico e un ambiente naturale sempre

più residuale e fragile;

i soggetti esposti al rumore e alle vibrazioni generate dal traffico stradale percepiscono la problematica in modo soggettivo e gravemente critico, stante anche il progressivo degrado delle pavimentazioni stradali a seguito di un lungo periodo di carenti risorse finanziarie dedicate alla manutenzione delle stesse;

l'Università all'interno del dipartimento di Ingegneria Meccanica e Industriale (di seguito per brevità denominato "DIMI") ha attivato a partire dall'anno 2005 il Laboratorio di Acustica Applicata, che svolge attività di ricerca e di supporto al territorio nel campo dell'acustica ambientale. Il Laboratorio di Acustica Applicata può essere considerato una struttura ad elevata competenza, con personale riconosciuto (Tecnico Competente nel campo dell'acustica ambientale" - TCAA). Lo stesso laboratorio è in possesso di certificazione ISO 9001:2015. Inoltre, il Laboratorio di Acustica applicata è attivo nel campo della ricerca, con numerose pubblicazioni sia nel campo della vibro-acustica che dell'acustica ambientale;

il Laboratorio di Acustica Applicata intende ulteriormente promuovere la ricerca scientifica con studi riguardanti le infrastrutture di trasporto stradali, soprattutto in riferimento alle infrastrutture esistenti, studiandone le diverse criticità legate alle emissioni acustiche;

il Laboratorio di Acustica Applicata ha inoltre un elevato interesse didattico sul tema delle emissioni acustiche delle infrastrutture stradali in quanto tale argomento fa parte di uno dei moduli richiesti dalla Legge 42/2017 per la formazione di nuovi TCA. Pertanto, la stipula del presente accordo permetterà di fornire materiale didattico in forma di casi studio ed elementi di applicazione significativi che renderanno il corso professionalizzante e con un taglio pratico. All'interno del corso il presente Accordo di collaborazione permetterà inoltre lo sviluppo di tesi di laurea magistrale, stage di laureandi e lo sviluppo di tesi di Dottorato;

il Laboratorio di Acustica Applicata si è specializzato nella realizzazione di modelli matematici complessi tramite programmi professionali. Pertanto, ha rilevante interesse ad approfondire il tema delle emissioni sonore delle infrastrutture di trasporto attraverso l'attivazione di borse di studio e di assegni di ricerca, da affidare a studenti laureati meritevoli attraverso concorsi competitivi. La ricerca scientifica che ne conseguirà porterebbe alla definizione di innovative tecniche di previsione e di intervento. Inoltre, la ricerca scientifica trarrebbe beneficio dall'applicazione sul campo di alcune tecniche proposte, anche attraverso campagne sperimentali su infrastrutture reali;

d) La Provincia ha l'esigenza di sviluppare metodologie per valutare e monitorare le emissioni acustiche della rete stradale al fine di individuarne le criticità e mettere in campo i necessari interventi, tra cui la mappatura acustica, il monitoraggio e la programmazione delle opere atte a mitigare gli impatti e a garantire il rispetto dei limiti di legge;

la relazione tra il traffico veicolare, le caratteristiche delle pavimentazioni stradali ed il rumore generato dal traffico rappresenta una nuova sfida per la Provincia, che intende promuovere la ricerca scientifica in tale settore, oltre che sperimentare metodologie per la definizione di tecniche predittive a supporto della programmazione degli interventi;

la Provincia ha inoltre l'esigenza di impostare un'attività analitica di individuazione delle caratteristiche delle infrastrutture di maggior impatto dal punto di vista acustico ed elaborare una procedura condivisa, adottabile anche in fase di progettazione di nuovi assi stradali.

Per quanto sopra esposto, gli obiettivi e le finalità del soggetto finanziatore risultano convergenti con quelli dell'Università, a garanzia della libertà e dell'autonomia della didattica e della ricerca scientifica, nel rispetto dei valori che sono alla base delle attività Universitarie ed in conformità con i principi della Costituzione relativi allo sviluppo della cultura e della ricerca (art. 9 Cost.) e della libertà di insegnamento (art. 33 Cost.);

e) le Parti hanno un comune interesse a promuovere un rapporto coordinato e programmato di collaborazione in materia di acustica ambientale nel campo del rumore generato dalle infrastrutture di trasporto, con l'obiettivo di ridurre l'impatto acustico sulla popolazione;

f) l'interesse di cui al precedente punto e) può qualificarsi come interesse pubblico comune ai sensi del richiamato art. 15 della legge n. 241/90;

g) è necessario specificare i criteri e le modalità di realizzazione delle attività prevista nel presente accordo;

h) i movimenti finanziari previsti si configurano come mero ristoro delle spese sostenute per la realizzazione delle attività e non come corrispettivo;

**TUTTO CIÒ PREMESSO E
CONSIDERATO
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

ART. 1 – Oggetto e attività

Analisi sulle emissioni acustiche, con particolare riferimento alla mappatura strategica, delle infrastrutture stradali di competenza della Provincia. Realizzazione di un modello matematico, basato su software specialistico, in grado di soddisfare le richieste ministeriali in termini di mappatura acustica strategica ai sensi del D.lgs. 194/2005 e della direttiva 2002/49/CE. Individuazione delle criticità che comportano maggiori emissioni acustiche, anche attraverso attività di ricerca scientifica in ambito acustico con fini di monitoraggio e metodologie di individuazione delle priorità di intervento di carattere mitigativo.

Tali attività saranno attuate in collaborazione fra l'Università, attraverso il Laboratorio di Acustica Applicata, e la Provincia, attraverso il Settore delle Strade e dei Trasporti.

Art. 2 - Obblighi e responsabilità delle parti

Il presente accordo prevede le seguenti attività da parte dell'Università:

- a) ATTIVITÀ DI RICERCA SCIENTIFICA

- a. Estensione a tutte le strade del modello di propagazione recentemente messo a punto dalla Provincia, in collaborazione con il Laboratorio di Acustica.
- b. Ricerca sulla rumorosità addizionale provocata dagli imbocchi delle gallerie.
- c. Studio parametrico sul disturbo indotto dai rallentatori per stabilire la migliore collocazione in funzione del contesto antropizzato in cui si intende realizzarli.
- d. Misurazioni presso i ricettori esposti con approfondimenti riguardanti l'influenza delle condizioni meteo.

b) **APPLICAZIONI SPERIMENTALI**

Perfezionamento del modello matematico messo a punto per la mappatura acustica e stesura del piano di azione, anche attraverso misurazioni per la validazione del modello.

c) **ATTIVITÀ DIDATTICA E DI FORMAZIONE**

Il Laboratorio di Acustica Applicata svolgerà le seguenti attività di formazione:

- a. formazione tecnica e generale del personale tecnico provinciale in materia di acustica applicata, con particolare riferimento alle emissioni delle infrastrutture stradali;
- b. formazione relativa all'interpretazione dei risultati del software utilizzato per realizzare il modello matematico;
- c. divulgazione dei prodotti della ricerca su riviste tecniche nazionali, in convegni scientifici di carattere nazionale ed internazionale, e su riviste indicizzate di carattere internazionale.

Il Settore delle Strade e dei Trasporti della Provincia si impegna a:

- a. Mettere a disposizione i dati in suo possesso riguardanti la rete delle infrastrutture gestita al fine di definire i modelli necessari allo svolgimento delle attività di cui ai punti precedenti. In assenza di documentazione, il rilievo dovrà eventualmente essere fornito dall'amministrazione provinciale.

Art. 3 – Referenti per l'attuazione dell'Accordo

I Referenti per l'attuazione dell'Accordo sono:

- Per l'Università degli Studi di Brescia, il Prof. Edoardo Alessio Piana.
- Per l'Ente Provincia di Brescia, l'arch. Pierpaola Archini.

Art. 4 – Efficacia e Durata

L'accordo decorre dalla data di sottoscrizione e ha una durata di **tre anni** dall'atto della firma e potrà essere rinnovato dalle parti previo consenso scritto. Eventuali modifiche al presente accordo verranno concordate tra le parti.

ART. 5 – Oneri finanziari

L'Università, attraverso il Laboratorio di Acustica Applicata, metterà a disposizione per la realizzazione del progetto proprio personale strutturato (con la responsabilità scientifica del prof. Edoardo Piana), dottorandi, assegnisti di ricerca e borsisti post-lauream.

La Provincia metterà a disposizione proprio personale strutturato con la supervisione del Direttore del Settore delle Strade e dei Trasporti e del personale tecnico di riferimento e comparteciperà finanziariamente alle spese direttamente sostenute dall'Università mediante l'erogazione di un contributo complessivo di € 80.000.

Tale trasferimento verrà erogato a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute e dettagliatamente rendicontate secondo le seguenti modalità:

- acconto a titolo di anticipo, pari a € 30.000 **all'atto della firma del presente Accordo;**
- seconda rata pari a € 25.000 all'espletamento (previa rendicontazione) delle attività di cui all'art. 2. a) e 2.b) del presente Accordo; **l'erogazione avverrà comunque nel 2024;**
- saldo al completamento di tutte le attività previste di cui **all'art. 2, pari a € 25.000; l'erogazione avverrà comunque nel 2025;**

I versamenti dovranno essere effettuati sul c/c n. Contabilità speciale n. 36424.

Detto importo deve considerarsi comprensivo di tutti gli oneri necessari per lo svolgimento delle attività oggetto del presente accordo è da ritenersi fuori campo applicazione IVA, date le finalità istituzionali, ai sensi degli artt. N. 1 e n. 4 del DPR 633/72 e s.m. ed i.

ART. 6 – Copertura assicurativa

Ciascuna parte provvederà alle coperture assicurative di legge del proprio personale che, in virtù del presente accordo, verrà chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attività. Il personale di entrambe le parti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività' attinenti alla presente convenzione, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni.

Quando il personale di una parte si rechi presso la sede dell'altra parte, ai fini dello svolgimento delle attività, il datore di lavoro della sede ospitante assolve a tutte le misure generali e specifiche di prevenzione e sicurezza, nel rispetto degli obblighi previsti dal D. Lgs. n.81/2008.

Le Parti si impegnano ad informare reciprocamente il personale, compresi eventuali collaboratori esterni dagli stessi comunque designati, prima dell'accesso nei luoghi di pertinenza, sedi di espletamento delle attività, circa le misure di sicurezza, prevenzione, protezione e salute.

La Provincia di Brescia e l'Università di Brescia si intendono reciprocamente esonerate per qualsiasi responsabilità verso i terzi per danni che dovessero derivare a persone, alle cose e all'ambiente, dall'esecuzione delle attività oggetto della presente Convenzione causati dal personale dell'altra parte.

ART. 7 – Proprietà intellettuale e industriale

I risultati, le invenzioni, il knowhow, gli eventuali dati o informazioni, compresi gli eventuali software realizzati ad hoc per la ricerca, brevettabili o meno, ed ogni altro diritto di proprietà intellettuale raggiunti o realizzati nel corso dell'attività di ricerca inerente al progetto (foreground, knowledge), appartengono congiuntamente ai soggetti beneficiari del progetto ed agli eventuali enti partecipanti, in misura proporzionale al relativo contributo inventivo; i beneficiari e gli eventuali enti partecipanti coinvolti concluderanno un accordo atto a definire la titolarità, le forme di tutela legale, e le condizioni di esercizio e di sfruttamento commerciale di tale comproprietà.

I risultati delle diverse attività potranno essere oggetto, in tutto o in parte, di pubblicazioni scientifiche, dopo l'approvazione dei responsabili scientifici e dal Settore delle Strade e dei Trasporti di cui all'ART. 5.

ART. 8 – Utilizzo del nome e del logo dell'Università

L'utilizzo del logo dell'Università deve essere autorizzato. Le richieste di patrocinio e di autorizzazione all'utilizzo del sigillo e del marchio per collaborazioni o esigenze di soggetti esterni devono essere indirizzate al Rettore, che ne valuta la compatibilità con i fini istituzionali.

La domanda, redatta su apposito modello, va inoltrata via posta elettronica certificata (PEC) a ammcentr@cert.unibs.it o all'indirizzo segreteria-rettore@unibs.it.

Art. 9 – Comunicazioni

Tutte le comunicazioni fra le Parti devono essere inviate, salva diversa espressa previsione, per iscritto ai rispettivi indirizzi di posta elettronica, qui di seguito precisati:

edoardo.piana@unibs.it

LZavanella@provincia.brescia.it

ART. 10 – Recesso

È in facoltà alle parti, in ogni momento e qualunque sia lo stato di avanzamento delle attività, di recedere dall'accordo, secondo le modalità e criteri precisati nel presente articolo.

Il recesso ha effetto dal giorno in cui viene notificato alla controparte.

L'Università si impegna a rimborsare alla Provincia il servizio eventualmente svolto fino alla data del recesso. Tale rimborso si intende corrisposto a tacitazione di ogni e qualsiasi pretesa o diritto, senza che questi possa domandare altro compenso o indennizzo, ai sensi dell'art. 1671 del c.c. ovvero per qualsiasi causa o titolo o ragione.

ART. 11 – Riservatezza

Dal momento che i dati messi a disposizione potrebbero essere coperti da vincoli di riservatezza ancorché temporanei, sarà cura dei contraenti del presente accordo tutelare tale riservatezza.

ART. 12 – Trattamento dei dati personali

Il trattamento dei dati personali conosciuti in costanza del rapporto convenzionale avviene nel

rispetto del Regolamento UE n. 2016/679 - cd. GDPR (General Data Protection Regulation). Il Titolare al trattamento dei dati personali è l'Università degli studi di Brescia, con sede legale a Brescia - Piazza Mercato 15, indirizzo PEC: ammcentr@cert.unibs.it, tel. centralino: 030 29881.

Il contatto del Responsabile della protezione dati (cd RDP/DPO) è: rpd@unibs.it, con sede in Brescia –Piazza Mercato 15.

Il conferimento e la raccolta dei dati personali sono necessari per avvio, istruzione, conclusione ed esecuzione del rapporto convenzionale e del conseguente procedimento di selezione ed affidamento dell'incarico.

I dati personali saranno trattati dal personale interno appositamente autorizzato allo scopo e da soggetti terzi pubblici e privati che hanno accesso ai dati in forza di disposizioni normative, contrattuali o amministrative, in particolare il trattamento verrà altresì effettuato dal Cineca (Consorzio interuniversitario), quale Responsabile esterno e dal Responsabile del Servizio risorse umane, quale Responsabile interno al trattamento, sulla base di documentate istruzioni pervenute dal Titolare del trattamento.

I dati personali raccolti saranno conservati per un arco di tempo non superiore al raggiungimento delle finalità perseguite, o in base alle scadenze disposte da specifiche disposizioni di legge.

Art. 13 – Controversie

Le parti concordano di risolvere amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dall'interpretazione e attuazione della presente convenzione e delle norme vigenti e future in tema di finanziamenti di posti di professore universitario di ruolo.

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere per l'effetto dell'interpretazione e dell'applicazione delle disposizioni della presente convenzione è competente il Foro di Brescia.

Per quanto non specificato nella presente convenzione si fa riferimento alla normativa vigente in materia.

Art. 14 – Registrazione e imposta di bollo

Il presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso di uso ai sensi del D.P.R. n. 131/1986 a cura e a spese della parte che richiede la registrazione stessa. Il presente contratto è soggetto all'imposta di bollo fin dall'origine, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 – Allegato A – Tariffa parte I – articolo 2.

L'imposta di bollo [articolo 2 della Tariffa, allegato A, parte prima del D.P.R. 642 del 1972] è assolta in modo virtuale dall'Università degli Studi di Brescia, Aut. Agenzia delle Entrate n. 3237 del 12/01/2017.

La Provincia, in qualità di controparte contraente, si impegna a corrispondere all'Università degli Studi di Brescia, dopo la sottoscrizione della presente Convenzione, un importo pari alla metà dell'imposta dovuta.

Art.15 – Firma Digitale



Il presente contratto è stipulato mediante scrittura privata in formato elettronico e apposizione di firma digitale delle Parti, ai sensi del comma 2 bis dell'art.15 della legge 241/90.

Brescia,

per l'Università degli Studi di Brescia

Il Rettore

Prof. Francesco Castelli

per la Provincia di Brescia

Il Direttore del Settore delle Strade e dei Trasporti

arch. Pierpaola Archini

Signature Not Verified

Firmato digitalmente da Francesco Castelli

Data: 11.05.2023 17:29:54 CEST

Organizzazione: UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BRESCIA/0177371017